

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE I^a SEZIONE L.N.P.

COMUNICATO UFFICIALE N. 085/CGF (2009/2010)

Si dà atto che la Corte di Giustizia Federale, nella riunione tenutasi in Roma il 28 novembre 2009, ha adottato le seguenti decisioni:

1° Collegio composto dai Signori:

Dr. Gerardo Mastrandrea – Presidente; Dr. Francesco Cerini, Dr. Alfredo Maria Becchetti – Componenti; Dr. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; Dr. Antonio Metitieri – Segretario.

1) RICORSO CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D'URGENZA DEL NAPOLI CALCIO S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALCIATORE RINAUDO LEANDRO SEGUITO GARA NAPOLI/LAZIO DEL 22.11.2009, A SEGUITO DI RISERVATA SEGNALAZIONE DEL PROCURATORE FEDERALE, EX ART. 35, COMMA 1.3 C.G.S. (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 129 del 24.11.2009)

La C.G.F. rilevato che dalla documentazione acquisita può evincersi la tempestività della segnalazione della Procura Federale, respinge nel merito il ricorso con richiesta di procedimento d'urgenza come sopra proposto dal Napoli Calcio S.p.A. di Napoli.
Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

2° Collegio composto dai Signori:

Dr. Gerardo Mastrandrea – Presidente; Dr. Francesco Cerini, Avv. Nicolò Schillaci – Componenti; Dr. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; Dr. Antonio Metitieri – Segretario.

2) RICORSO CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D'URGENZA DEL CALCIATORE JULIO CRUZ AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTAGLI SEGUITO GARA NAPOLI/LAZIO DEL 22.11.2009, A SEGUITO DI RISERVATA SEGNALAZIONE DEL PROCURATORE FEDERALE, EX ART. 35, COMMA 1.3 C.G.S. (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 129 del 24.11.2009)

La C.G.F. rilevato che dalla documentazione acquisita può evincersi la tempestività della segnalazione della Procura Federale, respinge nel merito il ricorso con richiesta di procedimento d'urgenza come sopra proposto dal calciatore Julio Cruz.
Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Gerardo Mastrandrea

Publicato in Roma il 28 novembre 2009

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete